

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

(9<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corrispondenza di una indennità » (338) (D'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 106, 109, 110, 111
BERMANI . . . . .	107
BOCCASSI, relatore . . . . .	106, 107, 109, 110
BRAMBILLA . . . . .	107, 110
CAPONI . . . . .	108
COPPO . . . . .	109, 110
GATTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	107, 108, 109
MINELLA MOLINARI Angiola . . . . .	107, 110
PEZZINI . . . . .	106, 109
ROTTA . . . . .	109, 110
SAMEK LODOVICI . . . . .	107, 108, 110

VALSECCHI . . . . .	Pag. 107, 111
VIGLIANESI . . . . .	107, 110

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Boccassi, Brambilla, Bronzi, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Macaggi, Mammucari, Minella Molinari Angiola, Pezzini, Rotta, Saxl, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Viglianesi e Zane.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Samek Lodovici.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gatto.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9<sup>a</sup> SEDUTA (18 marzo 1964)

B R A M B I L L A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (338)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Samek Lodovici, Braccesi, Zonca, Lombardi, Rosati, Tibaldi, Piasenti, Indelli, Russo, Pignatelli, Caroli, Lepore, Bolettieri, Martinelli, Cingolani, Moneti, Macaggi, Garlato, Azara, Bussi, Zannini, Carelli, Conti e Giuntoli Graziuccia: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità ».

Come i colleghi cento ricordano, nelle due precedenti sedute la Commissione esaminò le proposte della Sottocommissione per la formulazione degli articoli 4 e 5. Il testo redatto non raccolse però l'assenso della Commissione, per cui si ritenne di rinviare nuovamente il disegno di legge alla Sottocommissione perchè questa elaborasse una nuova formulazione degli articoli 4 e 5, tenendo conto dei rilievi avanzati nel dibattito in Commissione.

La Sottocommissione presenta oggi il seguente testo:

Art. 4.

L'indennità di cui agli articoli precedenti verrà corrisposta dalle istituzioni ospedaliere pubbliche e private presso le quali avviene la prestazione.

Art. 5.

Le modalità relative all'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, ai limiti quantitativi che essa deve raggiungere per

dare diritto alla giornata di riposo, alla corresponsione al donatore della indennità di riposo suddetta, nonché all'adeguamento delle spese inerenti alla raccolta e conservazione del sangue, saranno stabilite dal Regolamento che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Queste sono le proposte della Sottocommissione, che ha tenuto conto delle discussioni, che vi sono state nelle ultime due riunioni.

Se qualche collega che non ha partecipato alle precedenti sedute vuole esprimere il suo parere, può senz'altro farlo.

P E Z Z I N I . Mi pare che la proposta che il senatore Pasquato avanzò nell'ultima seduta riscuotesse un certo consenso; il testo della Sottocommissione, invece, non ne tiene affatto conto.

B O C C A S S I , *relatore.* Si sono esaminate, in Sottocommissione, le varie proposte, tra le quali quella cui si riferisce il senatore Pezzini. La proposta del senatore Pasquato — riguardante la corresponsione dell'indennità da parte del datore di lavoro — si è rivelata pressochè inapplicabile, in quanto per attuarla si doveva creare tutta una burocrazia.

Infatti il sangue raccolto dai centri trasfusionali è conservato in flaconi, che vengono poi inviati ad ospedali non sempre *in loco*, per cui spesso sono spediti, ad esempio, da Roma a Palermo o da Palermo a Milano. Perciò diventa estremamente difficile e farraginoso per il datore di lavoro corrispondere l'indennità al donatore e poi ottenere il rimborso da chi il sangue utilizza. Non si è potuto pertanto prendere in considerazione la proposta, che sembrava a prima vista la più semplice, perchè alla fine si è dimostrata la più complicata.

Sono state poi vagliate tutte le altre proposte, e si è concluso riconoscendo che la migliore soluzione è quella di lasciare la via aperta al Ministero della sanità, in quanto trattasi di materia regolamentare di sua specifica competenza.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (18 marzo 1964)

Pertanto, si sono formulati i due articoli di cui è stata data lettura, che sono, diciamo così, strettamente legati ai primi tre, che abbiamo già approvato e che non potevamo evidentemente ignorare.

Io credo che, al punto in cui siamo giunti, se il Governo accetta la nuova formulazione — che se non costituisce l'*optimum* riteniamo tuttavia la migliore che si potesse escogitare — si potrebbe senz'altro portare a termine l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

VIGLIANESI. Mi pare che la proposta del senatore Pasquato tendeva a salvaguardare il diritto del donatore di sangue ad avere retribuita la giornata di riposo che gli veniva concessa proprio per essersi sottoposto al prelievo del sangue. Ora non vedo come con il testo della Sottocommissione venga salvaguardato questo diritto del donatore. Ci si è preoccupati solo di evitare una procedura di rimborso troppo complessa per il datore di lavoro.

BOCCASSI, *relatore*. Abbiamo salvaguardato i diritti del donatore di sangue semplificando la corresponsione dell'indennità.

VIGLIANESI. Secondo me si rende più difficile al lavoratore il riscuoterla.

BRAMBILLA. Perché diventa più difficile, se viene stabilito che l'indennità gli sarà corrisposta dall'istituzione presso la quale viene compiuta la prestazione?

VIGLIANESI. L'operaio che esce di fabbrica per donare il sangue, deve poi andare a chiedere il pagamento dell'indennità ad un ente ospedaliero o ad una clinica privata?

BRAMBILLA. Se il pagamento viene fatto all'atto della donazione, non incontra alcuna difficoltà: quando dà il sangue gli versano l'indennità di riposo.

BOCCASSI, *relatore*. Evidentemente il senatore Viglianesi non era presente quando si è parlato di questo...

BERMANI. Dopo l'ampia discussione che si è svolta in Commissione e dopo aver votato i primi tre articoli, è tempo che questo disegno di legge sia varato; altrimenti rischiamo di andar avanti fino a Natale e di cadere nel ridicolo.

Se, come mi risulta, anche i donatori di sangue sono contenti della soluzione proposta dalla Sottocommissione, facciamo sì che il provvedimento sia votato e approvato oggi stesso.

VIGLIANESI. Poiché le argomentazioni addotte non mi hanno convinto e quindi permangono in me le perplessità manifestate, dichiaro che mi asterrò dal voto.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Sono anch'io dell'opinione che si debba arrivare alla conclusione del nostro lavoro. Indubbiamente la soluzione proposta non è che possa soddisfare in tutto, anche perchè — ripeto — operiamo in un sistema sanitario che dovrebbe essere tutto riveduto e riorganizzato. Comunque, senatore Viglianesi, lei non ha partecipato a tutte le riunioni, altrimenti si sarebbe reso conto che certe sue perplessità sono, almeno per quanto si riferisce alla salvaguardia dei diritti del donatore di sangue, da considerarsi superate.

VIGLIANESI. La tesi che io sostengo è, malgrado talune divergenze, accettata dai datori di lavoro. Perché non volete accettarla anche voi?

SAMEK LODOVICI. Il Ministero non è favorevole.

VALSECCHI. Perché il Ministero del lavoro è contrario a che il datore di lavoro paghi l'indennità per poi rivalersi sull'ospedale?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le ragioni che hanno sconsigliato di far gravare l'indennità sul datore di lavoro sono state ampiamente illustrate. Il più notevole incon-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (18 marzo 1964)

veniente consiste nella difficoltà, per il datore di lavoro, di andare inseguendo chi deve ripetere la somma versata. Chi deve allora corrispondere l'indennità? I centri di raccolta dell'A.V.I.S. — come ho sempre sostenuto — sono fuori questione. La legge riguarda i donatori che, chiamati, vanno a dare, nel giorno indicato e nelle ore più impensate, il loro sangue, il cui prelievo avviene presso un ospedale e non presso un centro trasfusionale. La chiamata, di solito, avviene presso un ospedale o una casa di cura, quando la trasfusione è indilazionabile e non c'è la possibilità di rifornirsi da un centro trasfusionale di sangue immagazzinato. Questo disegno di legge mi pare sia stato fatto a misura per quei casi.

Allora il donatore, anche se non riceve i soldi subito, otterrà una specie di mandato che andrà a riscuotere dopo tre o quattro giorni. Molto spesso accadrà che questi denari, invece di tirarli fuori l'ospedale, li tirerà fuori il malato o qualche familiare. Non sarà poi un grosso inconveniente, considerando che già oggi molti ospedali, specialmente di Roma, prima di sottoporre a intervento chirurgico un paziente, gli chiedono di procurarsi il sangue a pagamento dai professionisti.

Mi pare che, così come la questione è impostata, finalmente si riporti la legge ai suoi fini primari, che sono quelli di venire incontro ai casi di chiamate urgenti per donazioni di sangue; il cui prelievo, ripeto, avviene per il 99 per cento dei casi presso l'ospedale e non presso i centri trasfusionali, i quali hanno i loro cicli di raccolta, per modo che il donatore può andarvi anche in una giornata di riposo, anzichè lavorativa.

Io vorrei suggerire, di fronte alle perplessità di qualcuno, di rendere più imperativa la formulazione dell'articolo 4: invece di dire che l'indennità « verrà corrisposta », si potrebbe dire « dovrà essere corrisposta ».

C A P O N I . All'atto della donazione?

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sì, se si vuole.

S A M E K L O D O V I C I . A ulteriore chiarimento di quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, mi permetto far presente che, poichè la grande massa dei donatori di sangue sono riuniti in organizzazioni e in grande maggioranza nell'A.V.I.S., in pratica, in 99 casi su 100, probabilmente accadrà — io penso — che l'indennità non verrà corrisposta allo sportello dell'economato di questo o quell'ospedale, ma, a seguito di apposite convenzioni, sarà la stessa organizzazione trasfusionale di appartenenza del donatore a corrispondere l'indennità di cui il Ministero avrà determinato l'importo.

E la cosa è comprensibile, poichè se e vero che la donazione è gratuita, in quanto il donatore di sangue non prende un centesimo per il sangue che dà, sta di fatto che vi sono notevoli spese per la determinazione del gruppo diagnostico al quale il sangue appartiene, vi sono spese per la raccolta del sangue in flaconi idonei e per la loro conservazione nel modo più opportuno; vi è un complesso cioè di spese organizzative inerenti al reclutamento dei donatori, alla raccolta, alla diagnostica, alla qualificazione e conservazione del sangue, all'assistenza del donatore, le quali determinano un certo costo del sangue, per cui le stesse organizzazioni trasfusionali devono, naturalmente, già farsi rimborsare dagli ospedali, cliniche, enti ai quali inviano il sangue o il donatore. D'altra parte questo punto è stato già autorevolmente chiarito dal senatore Coppo: anche gli ospedali potranno rivalersi sugli enti mutualistici. La procedura sarà in tal modo semplificata, e nel mio modesto parere sono confortato dalla adesione che le organizzazioni trasfusionali hanno dato agli ultimi emendamenti loro sottoposti. In una conversazione ampia e analitica quanto mai, esse vi hanno ravvisato il modo più semplice per arrivare al varo del disegno di legge, che non è perfetto — siamo tutti d'accordo — ma segna una tappa importante in quanto afferma il principio del diritto al riposo e ad una indennità sostitutiva della retribuzione lavorativa per coloro che donano il sangue. L'indennità sarà forse per taluni inferiore alla normale retribuzione della loro giornata lavorativa, e superiore per altri. Ma noi dob-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (18 marzo 1964)

biamo considerare che fino a ieri tutti questi generosi hanno offerto il loro sangue perdendo la giornata di lavoro e non percependo, almeno *de jure*, alcuna indennità, nè usufruendo del riposo, che è indispensabile invece per recuperare le energie e conservarsi sani ed idonei.

Con il disegno di legge, oltre a riconoscere il diritto alla soddisfazione di queste necessità, contribuiremo anche ad una certa moralizzazione, avendo stabilito in una giornata la durata « normale » del riposo.

E tutto questo avverrà senza pregiudizio alcuno dell'ulteriore necessaria regolamentazione da parte del Parlamento di questo importantissimo settore della trasfusione del sangue.

**ROTTA**. E difficile, secondo me, precisare quale è il sangue per cui deve essere corrisposta l'indennità e quale quello per cui non deve essere corrisposta. L'articolo 5, infatti, afferma solo che viene affidata al regolamento la determinazione delle modalità riguardanti l'accertamento della avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo e la corrispondenza dell'indennità. Pertanto un chiarimento in proposito avrebbe una notevole importanza.

Faccio presente inoltre che il dottor Formentano, a cui, quale rappresentante dei donatori di sangue, avevo chiesto il pensiero dell'Associazione, mi ha osservato che corrispondere ai donatori un'indennità inferiore al salario della giornata lavorativa perduta potrebbe costituire una remora alle donazioni.

Lo stesso dottor Formentano era del parere che venisse costituito un fondo presso il medico provinciale, per compensare i donatori di sangue; ad alimentare tale fondo avrebbe dovuto provvedere il Ministero della sanità. Non vedo però la praticità di funzionamento di un simile sistema.

Debbo concludere che non sono persuaso della bontà della soluzione proposta e le dichiarazioni del dottor Formentano sulla congruità dell'indennizzo hanno aumentato i miei dubbi e le mie perplessità.

In queste condizioni non mi sento di accettare la soluzione proposta.

**PEZZINI**. Prima di passare alla votazione dei due rimanenti articoli del disegno di legge, desidererei sapere se l'interpretazione che è stata data dall'onorevole rappresentante del Governo è condivisa dalla Commissione. Se così fosse, francamente avrei anch'io quelle perplessità che sono state manifestate dal senatore Rotta. Personalmente — pur rendendomi conto che la Commissione deve arrivare a concludere — non condivido l'interpretazione data dal Governo e pertanto dichiaro che se gli articoli 4 e 5 saranno messi in votazione nella formulazione che è stata presentata dalla Sottocommissione, mi asterrò dal voto.

Non voto contro, perchè ritengo che comunque sia urgente risolvere questo problema, ma preferisco non dare la mia collaborazione al varo di un provvedimento che non mi convince.

**GATTO**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel testo dell'articolo 4 proposto dalla Sottocommissione, occorrerebbe completare il concetto ivi espresso, specificando che l'indennità viene corrisposta al donatore.

**BOCCASSI**, *relatore*. D'accordo.

**PRESDENTE**. L'articolo 4 perciò rimarrebbe così redatto: « L'indennità di cui agli articoli precedenti verrà corrisposta al donatore dalle istituzioni ospedaliere pubbliche e private presso le quali avviene la prestazione... »; o vogliamo tralasciare le parole « pubbliche e private »?

**COPPO**. A me sembra opportuna tale specificazione, comprendente tutti i tipi di istituzioni cui compete la raccolta del sangue: mettere le parole « pubbliche e private » in sostanza semplifica, a mio avviso, il problema.

**GATTO**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono compresi i centri trasfusionali...

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (18 marzo 1964)

C O P P O . I centri trasfusionali e gli enti vari.

R O T T A . I centri trasfusionali no.

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Il centro trasfusionale non è una istituzione ospedaliera.

V I G L I A N E S I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sia dell'articolo 4 che dell'articolo 5. Sui primi tre articoli sono stato d'accordo, su questi ultimi no, in quanto, secondo me, il meccanismo da essi instaurato rende difficile al donatore dipendente da aziende private la riscossione dell'emolumento sostitutivo del salario della sua giornata di lavoro.

B R A M B I L L A . Lei però, senatore Viglianesi, deve riconoscere che gli ultimi due articoli sono la conseguenza dei primi tre. Non si è potuto accogliere la tesi sostenuta dal senatore Pasquato, di far corrispondere dal datore di lavoro l'intera paga della giornata lavorativa, proprio per il fatto che erano già stati approvati i primi tre articoli, nei quali l'indennità era oramai stata fissata in un determinato modo.

Per tale motivo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, con la precisazione che sono anch'io del parere che si tratti solo dell'avvio di un nuovo corso, e che domani il provvedimento potrà essere rivisto nell'ambito di una valutazione generale del problema. Si tratta, in sostanza, di un primo passo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel seguente testo proposto dalla Sottocommissione.

Art. 4.

L'indennità di cui agli articoli precedenti verrà corrisposta al donatore dalle istituzioni ospedaliere pubbliche e private presso le quali avviene la prestazione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nella seguente formulazione, proposta dalla Sottocommissione:

Art. 5.

Le modalità relative all'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, ai limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, alla corresponsione al donatore dell'indennità di riposo suddetta, nonché all'adeguamento delle spese inerenti alla raccolta e conservazione del sangue, saranno stabilite dal Regolamento che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(E approvato).

B O C C A S S I , *relatore*. A nome del mio Gruppo, riaffermando quanto detto poc'anzi dal senatore Brambilla, dichiaro che daremo voto favorevole al disegno di legge, convinti in piena coscienza di aprire la porta ad un provvedimento di più ampio respiro, persuasi come siamo che quello odierno non sia affatto completo. Ci auguriamo pertanto che al più presto un provvedimento completo, d'iniziativa governativa, possa essere sottoposto all'esame del Parlamento, dandoci così modo di ritornare sul problema e di risolverlo compiutamente.

S A M E K L O D O V I C I . A nome dell'A.V.I.S., di cui ho avuto l'onore di essere consigliere nazionale, ringrazio la Commissione, il Presidente e il Governo. L'approvazione del provvedimento, attesissimo veramente, inizierà un nuovo corso.

Colgo l'occasione per informare doverosamente la Commissione che ieri, anche allo scopo di rendere popolari le donazioni di sangue, ho presentato, con valorosi colleghi, una interrogazione al Ministro della difesa, nella quale si chiede il suo parere sulla possibilità di invitare tutti i militari di leva a dare, durante il loro servizio, una volta il sangue: ciò, oltre a mettere a disposizione per la salvezza di tante vite, notevoli quantità di sangue, costituirebbe certo un grande

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (18 marzo 1964)

esempio anche per la popolazione civile, che si richiamerebbe alle gloriose tradizioni di generosità, in pace e in guerra, delle nostre Forze armate. Vorrei pertanto pregare la Commissione di aderire e di dare mandato al Presidente Macaggi di rendersi autorevole interprete di questo desiderio.

V A L S E C C H I . Per quanto evidentemente il mio intervento sia oramai tardivo, vorrei, per una esatta interpretazione, richiamare l'attenzione della Commissione sulla portata dell'articolo 1. In esso è detto: « Il lavoratore dipendente che cede il suo sangue per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso terapeutico, ha diritto di astenersi dal lavoro per una giornata lavorativa ». Si potrebbe ritenere che al donatore spetti di astenersi dal lavoro per una giornata, anche se, poniamo, egli abbia donato il sangue di sabato e abbia di fronte una giornata comunque di riposo, quale la domenica. A mio avviso, se il giorno successivo a quello della donazione del sangue è comunque di riposo, non dovreb-

be spettare al donatore un'altra giornata di astensione dal lavoro, cioè il lunedì o addirittura altro giorno più lontano. Questo dovrebbe essere un concetto chiaro, perchè altrimenti creeremmo dei grossi problemi.

P R E S I D E N T E . Spetterà al Regolamento stabilirlo.

V A L S E C C H I . Allora raccomando che nel Regolamento si chiarisca che il donatore di sangue ha diritto a riposare nella giornata immediatamente successiva al salasso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,55.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari